

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Maria MASI	Presidente f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Giovanni ARENA	“
- Avv. Ermanno BALDASSARRE	“
- Avv. Giampaolo BRIENZA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Patrizia CORONA	“
- Avv. Donato DI CAMPLI	“
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	“
- Avv. Francesco GRECO	“
- Avv. Maurizio MAGNANO DI SAN LIO	“
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	“
- Avv. Gabriele MELOGLI	“
- Avv. Francesco NAPOLI	“
- Avv. Mario NAPOLI	“
- Avv. Giovanna OLLA'	“
- Avv. Alessandro PATELLI	“
- Avv. Carolina Rita SCARANO	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Celeste ha emesso la seguente

SENTENZA

sul reclamo elettorale presentato dagli avv.ti [RICORRENTE1] e [RICORRENTE2] avverso la proclamazione dell'Avv. [TIZIA], quale eletta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti per il quadriennio 2019/2022 deliberata dalla Commissione elettorale il 23.01.2019;

Per i reclamanti sono presenti l'Avv. [RICORRENTE2] personalmente e in qualità di difensore dell'Avv. [RICORRENTE1], e l'Avv. [AAA] per il ricorrente Avv. [RICORRENTE1].

Per l'Avv. [TIZIA] è presente il suo difensore avv. [BBB];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti, regolarmente citato, e per la Commissione Elettorale presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Greco;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo;

Inteso l'Avv. [AAA] per il ricorrente Avv. [RICORRENTE1] il quale insiste per l'accoglimento del reclamo.

l'Avv. [RICORRENTE2] insiste per l'accoglimento del reclamo.

Inteso l'Avv. [BBB], per l'Avv. [TIZIA], il quale insiste per il rigetto del reclamo dell'Avv. [RICORRENTE1] e per la dichiarazione di inammissibilità del reclamo dell'Avv. [RICORRENTE2] per carenza di interesse

FATTO

Con il reclamo presentato al Consiglio Nazionale Forense gli avvocati [RICORRENTE1] e [RICORRENTE2] hanno chiesto la declaratoria di ineleggibilità dell'avv. [TIZIA] e la conseguente illegittimità della proclamazione della stessa alla carica di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Rieti; per l'effetto hanno chiesto dichiararsi l'avv. [RICORRENTE1] Componente dell'Ordine degli Avvocati di Rieti per il periodo 2019 – 2022 in luogo dell'avv. [TIZIA].

Nel merito hanno esposto di essersi candidati per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti, per il quadriennio 2019 – 2022, e di aver chiesto, con ricorso del 14.1.2019 alla Commissione Elettorale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti, l'annullamento, in autotutela, del provvedimento emesso il 10.1.2019, con il quale la predetta commissione aveva ammesso, tra gli altri candidati, anche l'avv. [TIZIA] alla consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti per il quadriennio 2019 - 2022.

La richiesta di revoca dell'ammissione della candidatura alle elezioni inoltrata alla Commissione Elettorale era fondata – così come il reclamo presentato al Consiglio Nazionale Forense – sulla circostanza che l'avv. [TIZIA] era stata nominata con Decreto del Ministero della Giustizia del 27.11.2018, componente della commissione per gli esami di avvocato per l'anno 2018 per il Distretto della Corte di Appello di Roma.

Gli avv.ti [RICORRENTE1] e [RICORRENTE2] hanno dedotto nel reclamo che l'avv. [TIZIA], in data 4.1.2019, aveva rassegnato le dimissioni dall'incarico di componente la 7^a sottocommissione e Vice Presidente della stessa, che in data 8.1.2019 la Corte di Appello di Roma aveva trasmesso al Ministero della Giustizia, per i provvedimenti conseguenti.

Hanno altresì dedotto nel reclamo che la Commissione elettorale, con provvedimento del 18.1.2019, aveva rigettato l'istanza di revoca del provvedimento di ammissione della candidatura dell'avv. [TIZIA], ritenendo insussistente la causa di ineleggibilità e che la stessa alla consultazione elettorale era poi risultata eletta con 147 voti, mentre il ricorrente avv. [RICORRENTE1] era risultato il primo dei non eletti con 102 voti.

Gli avv. [RICORRENTE1] e [RICORRENTE2] hanno dedotto ancora che il contenuto dell'art. 47 della L. 247/2012 è sostanzialmente equivalente a quello dell'art. 22, comma VI, del Regio Decreto Legge 27.11.1933 n.1578, così come modificato ed integrato e che pertanto deve ritenersi che il principio di ineleggibilità cui fa riferimento la norma comprende oltre alle elezioni immediatamente successive alla cessazione dell'incarico ricoperto di componente della commissione di esami per l'abilitazione alla professione di avvocato anche le elezioni che si svolgono durante l'espletamento del mandato di commissario della commissione d'esame.

Ha resistito nel reclamo al Consiglio Nazionale Forense l'avv. [TIZIA], chiedendone il rigetto, e rilevando che mentre l'art. 22 del citato Regio Decreto Legge n. 1578 del 1933 al VI comma prevedeva che *"... Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto"*, l'art. 47 della L. 247 del 2012 prevede al VI comma che *"... gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto"*.

Ha evidenziato pertanto l'avv. [TIZIA] che, mentre la norma precedente enunciava un principio di incandidabilità, quella oggi vigente ne afferma uno di ineleggibilità, con la conseguenza che, essendo le fattispecie di ineleggibilità necessariamente tassative, comportando una limitazione dell'elettorato passivo, esse non sono suscettibili di applicazione analogica o estensiva, con la conseguenza che, facendo riferimento l'art. 47 della L. 247/2012 esclusivamente alle elezioni immediatamente successive all'incarico di commissario non può ritenersi precluso l'elettorato passivo alla carica di consigliere dell'ordine ai componenti della commissione d'esami in carica.

Ha altresì dedotto l'avv. [TIZIA] che nessuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza che aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componente della commissione d'esami, dal momento che le dimissioni acquistano efficacia dal momento della loro accettazione e comunque dal momento della sostituzione del componente che, nel caso di specie, è avvenuta il 12 aprile 2019, ovvero in data successiva allo svolgimento delle elezioni per la carica di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Rieti.

Sul punto ha evidenziato che con e-mail del 5.2.2019 il Presidente della Commissione di esami, prof. [OMISSIS], l'aveva invitata a partecipare ad una riunione informale della commissione d'esame, convocata per il giorno 15.2.2019 ore 14,00 al fine di fare il punto sulla fase iniziale delle operazioni di correzione degli elaborati scritti.

Quindi, ha riepilogato l'avv. [TIZIA]:

- ha partecipato nei giorni 11 e 12 dicembre 2018 alla sessione delle prove scritte tenutesi;
- ha partecipato alla successiva fase di abbinamento delle Corti di Appello per la correzione degli elaborati scritti;
- ha presentato il giorno 4.1.2019 la candidatura per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti;
- ha presentato lo stesso giorno 4.1.2019 le dimissioni da componente la commissione d'esame di avvocato;
- ha partecipato il 21, 22 e 23 gennaio 2019 alle elezioni per la carica di componente il Consiglio dell'Ordine di Rieti tenutesi;
- ha partecipato il giorno 15.2.2019 alla riunione informale della commissione di esami tenutasi, convocata per fare il punto sulla fase iniziale delle operazioni di correzione degli elaborati scritti.

L'avv. [TIZIA] ha quindi concluso chiedendo il rigetto delle domande formulate dagli Avv. [RICORRENTE1] e [RICORRENTE2] alla riunione informale.

Ha depositato memoria anche l'avv. [OMISSIS], nella qualità di Presidente della Commissione elettorale, sostanzialmente aderendo alle eccezioni e difese dell'avv. [TIZIA] e chiedendo pure il rigetto del ricorso.

In data 20 maggio 2019 si è costituito per l'avv. [TIZIA] l'avv. [BBB], in sostituzione del precedente difensore, avv. [OMISSIS], riportandosi alle difese e alle conclusioni svolte nella memoria difensiva già depositata in atti dal primo difensore ed allegando:

- comunicazione PEC del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Rieti, datata 11 febbraio 2019, con allegata nota del Ministero della Giustizia dove, a seguito della segnalazione presentata dall'avv. [RICORRENTE1], veniva richiesta l'avv. [TIZIA] un parere in merito alla sussistenza di eventuali cause di incompatibilità ex dell'art. 47 comma I e V della legge 247/2012;
- comunicazione PEC del 12 febbraio 2019 inviata dall'avv. [TIZIA] all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia, contenente le considerazioni dell'avv. [TIZIA] in ordine alla insussistenza di cause di incompatibilità tra la carica di commissario agli esami di abilitazione forense per la sessione 2018 e quella di candidato nonché Consigliere dell'Ordine;
- nota della Corte di Appello di Roma - Ufficio Esami Avvocato, datata 12 aprile 2019, con la quale è stato trasmesso il decreto ministeriale di sostituzione dell'avv. [TIZIA] con l'Avv. [OMISSIS], quale vicepresidente della VII sottocommissione per l'esame di avvocato per il distretto di Corte d'Appello di Roma.

Anche il nuovo difensore dell'avv. [TIZIA], ha quindi concluso chiedendo il rigetto del reclamo dell'avv. [RICORRENTE1] e la dichiarazione di inammissibilità del reclamo dell'avv. [RICORRENTE2] per carenza di interesse.

All'udienza dibattimentale del 23 maggio 2019 sono comparsi il difensore dei reclamanti, [AAA] e l'avv. [RICORRENTE2] personalmente, che hanno insistito per l'accoglimento del reclamo; il difensore dell'avv. [TIZIA] ha chiesto rigettarsi il ricorso elettorale dell'avv. [RICORRENTE1] e dichiararsi inammissibile il reclamo dell'avv. [RICORRENTE2] per carenza di interesse, essendo la stessa risultata eletta alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti ed Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Come correttamente rilevato dalla difesa dell'avv. [TIZIA] la questione che ci occupa è oggi disciplinata dall'art. 47 della L. 247/2012, che ha mutato la precedente disciplina, disponendo che *"... gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto"*.

È importante, quindi, verificare il momento in cui il componente la commissione di esami di avvocato termina il mandato. E da questo punto di vista questo Collegio reputa che la circostanza che in data 4.1.2019 l'avv. [TIZIA] abbia rassegnato le dimissioni dalla carica di componente la commissione d'esami per l'abilitazione alla professione di avvocato indichi il *dies a quo* in cui la stessa ha esaurito il suo mandato.

Nessuna rilevanza, difatti, può essere data alla circostanza – peraltro non provata – che la stessa abbia partecipato alla *riunione informale* convocata dal presidente della Commissione d'esami per il giorno 15.2.2019, per fare il punto sulla fase iniziale delle operazioni di correzione degli elaborati scritti.

Ciò che rileva, difatti, è che l'avv. [TIZIA] in data 4.1.2019, evidentemente al fine di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, abbia rassegnato le dimissioni dalla carica di commissario d'esami, dimissioni che non avendo natura recettizia non necessitano né di accettazione né di nomina del sostituto ai fini della loro validità. Difatti, la nomina a componente di una commissione, non essendo fondata su un rapporto di natura contrattuale, che comporterebbe quanto meno la presa d'atto dell'altro contraente (nei rapporti di lavoro di natura privata è previsto l'istituto del "preavviso", mentre in quelli di natura pubblica è prevista l'accettazione del datore di lavoro), implica l'efficacia immediata delle dimissioni dalla carica; e ciò, peraltro, a prescindere dalla circostanza che, nel caso di specie, l'Ufficio Esame di Avvocato della Corte di Appello di Roma, quale organo preposto dal Ministero alla gestione degli esami per l'abilitazione alla professione di avvocato, già in data 8 gennaio 2019 aveva trasmesso la nota di dimissioni dell'avv. [TIZIA] al competente ufficio del Ministero della Giustizia, affinché

provvedesse agli incombenzi necessari, ossia alla sua sostituzione, per come è poi effettivamente avvenuto il 12.4.2019.

A ciò si aggiunga, inoltre, che proprio per dare continuità allo svolgimento dell'attività delle commissioni d'esame il decreto di nomina delle commissioni prevede anche la nomina dei componenti supplenti, che subentrano ai titolari senza necessità di alcuna formalità.

Il reclamo dell'avv. [RICORRENTE1] va dunque accolto e, per l'effetto, disposta la ineleggibilità dell'avv. [TIZIA] alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per il quadriennio 2019 – 2022.

All'accoglimento del reclamo consegue la proclamazione del primo dei non eletti alla consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti tenutesi il 21, 22 e 23 gennaio 2019 ed in particolare del reclamante avv. [RICORRENTE1].

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense accoglie il reclamo presentato dall'avv. [RICORRENTE1] e dichiara la ineleggibilità dell'avv. [TIZIA] alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per il quadriennio 2019 – 2022.

Proclama l'avv. [RICORRENTE1], quale primo dei non eletti alla consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti tenutesi il 21, 22 e 23 gennaio 2019, componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti per il quadriennio 2019 - 2022.

Dichiara inammissibile il reclamo dell'avv. [RICORRENTE2] per carenza di interesse essendo la stessa risultata eletta alla consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti per il quadriennio 2019 - 2022.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2019;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Ettore Atzori

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 17 settembre 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria